


COMUNE DI PONTOGLIO

Provincia di Brescia



REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 28/11/2006
Modificato con deliberazione di C.C. n. 32 del 28/07/2011
Modificato con deliberazione di C.C. n. 31 del 28.11.2016

REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

TITOLO I - ATTRIBUZIONE E COMPITI

ART. 1 Le commissioni comunali sono organi di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politico - amministrativa ed hanno carattere propositivo e consultivo nell'ambito delle materie di propria competenza.

ART. 2 Il compito delle commissioni comunali è quello della ricerca, dello studio, della proposta e della collaborazione con la Giunta e con il Consiglio Comunale.

ART. 3 Le commissioni comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle materie di competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale, atti, notizie, informazioni. Alle richieste avanzate dalle commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio, fatti salvi gli atti "riservati" a sensi di legge o di regolamento

ART. 4 Le commissioni possono chiedere l'intervento alle riunioni del Sindaco e/o degli Assessori, nonché dei responsabili degli uffici comunali e senza diritto di voto.

Ogni commissione ha facoltà di promuovere consultazioni con esperti o con rappresentanti di associazioni, di organismi e di forze sociali, economiche, sindacali, sportive e scolastiche allorché ne ravvisi l'opportunità e la necessità.

Qualora la partecipazione di esperti o di rappresentanti esterni comportasse degli oneri per il Comune, dovrà essere richiesta preventivamente l'autorizzazione alla Giunta comunale.

TITOLO II - COMPOSIZIONE - NOMINA E DURATA IN CARICA

ART. 5 Ogni commissione comunale è composta da 7 membri:

- **n. 1** assessore competente per materia o un rappresentante designato dal Sindaco quale membro di diritto;
- **n. 4** designati dalla maggioranza consiliare;
- **n. 2** designati dalla minoranza consiliare.

Possono far parte delle commissioni comunali tutti coloro che siano in possesso dei diritti civili e politici ed anche i consiglieri comunali.

ART. 6 Le commissioni comunali vengono nominate con provvedimento della Giunta comunale, previa designazione dei nominativi di competenza da parte dei capigruppo consiliari.

Esse durano in carica cinque anni e decadono, comunque, in occasione dello scioglimento del Consiglio Comunale.

I consiglieri comunali, membri delle commissioni, decadono automaticamente dal

momento in cui, per qualsiasi motivo, cessano dalla loro carica.

ART. 7 Le dimissioni da componente di una commissione sono irrevocabili e devono essere comunicate per iscritto al proprio Presidente nonché al Sindaco per l'eventuale surroga.

I componenti della commissione decadono automaticamente dopo cinque assenze ingiustificate, anche non consecutive o su richiesta motivata alla Giunta da parte del Capogruppo consigliere di competenza.

I nuovi componenti che surrogano i membri dimissionari o decaduti restano in carica fino alla scadenza normale della commissione.

Per le sostituzioni di cui al presente ed al precedente articolo, si procede con le modalità di cui all'articolo 6.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO

ART. 8 Ogni commissione comunale è presieduta dall'assessore competente per materia o da un rappresentante, designato dal Sindaco, che svolge le funzioni di coordinatore garantendo i collegamenti con la Giunta comunale.

Nella prima seduta si procede alla nomina del vice presidente della commissione, che sostituisce il presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento.

ART. 9 Le commissioni, fatta eccezione per la seduta di formale insediamento, da convocarsi dal Sindaco, sono convocate dall'assessore competente per materia ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità oppure su richiesta di almeno 3 (tre) componenti, entro dieci giorni dalla acquisizione della richiesta al protocollo generale del Comune, mediante avviso scritto recante la data e l'ora della seduta nonché il relativo ordine del giorno da recapitare a domicilio almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza.

Copia dell'avviso di convocazione deve essere trasmessa anche al Sindaco, il quale è tenuto a fornire la documentazione inerente gli argomenti da trattare attraverso l'ufficio competente per materia di ogni singola commissione.

Le sedute delle commissioni sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. L'approvazione delle singole proposte avviene a maggioranza assoluta dei componenti della commissione aventi diritto al voto; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

ART. 10 Il verbale della seduta, redatto in forma sintetica dal segretario della Commissione, scelto o fra i dipendenti, addetti al settore, (la cui presenza può essere richiesta dal Presidente, nel caso in cui si dovesse dibattere un argomento prettamente tecnico) o fra i componenti della Commissione stessa, viene approvato seduta stante oppure nella riunione immediatamente successiva.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, viene depositato presso l'ufficio segreteria dando la possibilità a chiunque di prenderne visione.

ART. 11 Più commissioni comunali possono essere convocate e riunirsi in seduta congiunta quando le materie riguardino diverse competenze. In tal caso la convocazione viene indetta di intesa fra i Presidenti interessati e la presidenza viene assunta da quello più anziano di età.

TITOLO IV - SEDE E NUMERO DELLE COMMISSIONI

ART. 12 Le commissioni si riuniscono di norma in un locale idoneo messo a disposizione dal Comune.

Sono istituite le seguenti commissioni comunali:

1. Sport e tempo libero
2. Politiche Giovanili e Sociali
3. Sicurezza e Vigilanza Territoriale
4. Pubblica Istruzione
5. Urbanistica
6. Protezione Civile
7. Ecologia e Ambiente